



COMUNICATO UFFICIALE N. 153 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 130/A della F.I.G.C., inerente le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

Si pubblica in allegato il testo delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 3 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un delegato effettivo eletto tra le Società non professionistiche appartenenti alla Divisione Calcio Femminile, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

a) in via ordinaria elettiva, dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile e comunque dopo la scadenza del quadriennio olimpico e, non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;

b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.

In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.

La convocazione della assemblea per la elezione dei consiglieri federali in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.

Alla assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto

di voto un delegato eletto tra le società non professionistiche appartenenti alla Divisione Calcio Femminile. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale, nello Statuto della L.N.D. o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Effettivi presenti.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
- il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale;
- il Delegato del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D.:

prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari;

prende atto della comunicazione della Divisione Calcio Femminile per il delegato eletto in tale ambito;

elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 8, dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.:

- 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
- 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
- 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;

designa:

- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D. ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

PARTE II – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI, DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE E DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

Art. 5 – Convocazione

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico nel rispetto del presente Regolamento e comunque prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c

L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto

previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c

Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c

Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c

In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale e regolarmente iscritte al Registro CONI alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva

Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche.

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
- 4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 8 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile

- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.

I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S.,

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.

b) Le Assemblee dei Comitati designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

- 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere
- 5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
- 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

a) designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..
- 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere

eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

PARTE III – FORMALITÀ-NORME GENERALI

Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 8, dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b) Vice Presidente Vicario della L.N.D.: designazione da parte di almeno 5 - tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- c) Vice Presidenza d'area della L.N.D.: designazione da parte di almeno 3 Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) tre Consiglieri Federali d'area della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione da parte di almeno 2 Comitati;
- e) i candidati alla carica di Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di almeno 5 tra i Comitati Regionali, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio Femminile
- f) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Ciascun Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D. e al Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascun Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c). Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ogni Comitato può presentare una designazione.

Ciascun Comitato può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

- g) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza;
- h) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;
- i) Presidenza dei Comitati:
 - fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
 - da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 150 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

l) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

n) Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:

- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

o) Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.

Per le designazioni di cui alle lettere i) e l) della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.

Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, unitamente alle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale. In caso di parità di preferenze, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque

e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza, dando comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di un giorno dall'avvenuta presentazione delle candidature

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.

Eventuali impugnazioni sulle candidature sono proposte secondo quanto disposto dal Regolamento impugnazioni e tabella voti pubblicato sul sito www.coni.it.

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari di competenza di ciascuna area legati alla corrispondente designazione. Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e

Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari partecipanti all'Assemblea.

Sono comunque eletti, uno come Consigliere Federale d'Area e l'altro come Consigliere Federale Nazionale, i candidati che rappresentano il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del loro genere, abbiano conseguito il maggior numero di voti validi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle tre distinte aree, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti validi e voti conseguiti.

Per i consiglieri federali, i delegati possono esprimere al massimo 1 preferenza.

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive.

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.

Fatto salvo quanto di seguito previsto per le cariche di Presidente della LND, di Presidente del Comitato Regionale, di Presidente della Divisione Calcio a Cinque, tutte le altre cariche sopra richiamate sono sempre rinnovabili.

E' consentito un terzo mandato consecutivo alla carica di Presidente della LND, alla carica di Presidente del Comitato Regionale, alla carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la predetta carica elettiva per due mandati consecutivi, può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto alla medesima carica con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi dai presenti, da conseguirsi nell'ambito della prima assemblea ed entro il secondo tentativo di votazione, al quale il Presidente uscente accede se, nel primo tentativo di votazione, ha raggiunto almeno la

metà più uno dei voti validi espressi dai presenti. Ai fini del calcolo dei mandati precedenti, si tiene conto di quelli ricoperti a partire dal quadriennio 2008/2012.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.
- 2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.
- 3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui parteciperanno con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non parteciperanno alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali

- A) in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dello stesso genere, nell'area di riferimento. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.
- B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.
- 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico

- C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dello stesso genere, a base Nazionale. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

- 1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.
- 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico

Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud

La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:

- Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;
- Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;
- Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

<u>NORME TRANSITORIE e FINALI</u>
I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario o, in caso di mancanza o di impedimento definitivo del Vice Presidente Vicario, con il Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, con il Vice Presidente più anziano di età, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C. II. Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.